

stabilisce veramente una eccezione a questo principio, per certi casi, è parso opportuno d'indicare fra questi casi anche quello ricordato.

Nota che nel secondo capoverso si parla di acquisti d'immobili, che possono farsi a tutela dei crediti, e anche di acquisti d'immobili, che si fanno per donazione o per eredità.

Ora questo secondo caso può lasciarsi sotto l'impero dei principii generali. Quando la Cassa di risparmio riceve una donazione, od un'eredità, potrà domandare l'autorizzazione; e sarà poco male; il tempo ci sarà sempre. Ma quando invece si tratta d'una Cassa di risparmio che ha dato in prestito un capitale, con ipoteca sopra un fondo, e questo fondo viene espropriato e si vende al pubblico incanto, può essere assolutamente necessario per la Cassa di risparmio di concorrere all'incanto per evitare che il fondo resti aggiudicato per un prezzo insufficiente, in modo che il suo credito non resti utilmente collocato. E non basterebbe di rispondere che il decreto reale in questo caso verrebbe sempre, perchè vi potrebbero essere dei ritardi, potrebbe l'autorizzazione non arrivare in tempo, e la Cassa di risparmio essere esposta ad un danno irreparabile giacchè mancando l'autorizzazione, potrebbero gli altri concorrenti invocare la legge per escludere la Cassa di risparmio dal concorrere all'incanto.

Per questi ragioni io raccomando alla Commissione ed all'onorevole ministro questo primo emendamento.

Vengo al secondo.

Il primo capoverso dell'articolo 17, cui ho fatto cenno un momento fa, ha per scopo di stabilire un termine entro il quale le Casse di risparmio che hanno acquistato, per eredità, per donazione, o per tutela dei loro crediti, un immobile, debbano necessariamente rivenderlo.

Io non ho niente da dire contro il principio; non conteso la convenienza di evitare che beni immobili si accumulino nelle mani di enti morali. Trovo dunque giustissimo che un termine si stabilisca, perchè queste proprietà vengano rivendute: ma credo che il termine di cinque anni proposto coll'articolo ministeriale, e accettato dalla Commissione, sarebbe un termine troppo breve.

In tutti i casi, ma più specialmente nel caso della espropriazione forzata, io credo che un termine di soli cinque anni metterebbe le Casse di risparmio in una condizione molto svantaggiosa, le metterebbe nel caso di non avere alcuna probabilità di vendere bene, di vendere per il giusto prezzo gli immobili acquistati.

È certo che chi è costretto a vendere, ha sempre minore probabilità di vendere per il giusto prezzo di chi non ha bisogno di vendere.

Ammettendo dunque che debba limitarsi il tempo per il quale le Casse potranno conservare queste proprietà, occorre sempre che il limite sia abbastanza largo, perchè esse possano provvedere al loro interesse e non siano sottoposte a un vero svantaggio.

Nel caso della espropriazione forzata, una Cassa di risparmio che è stata costretta a comprare un fondo perchè nessun altro dei concorrenti offriva un prezzo sufficiente a coprire il suo credito, si trova sempre nella necessità di aspettare un certo tempo perchè, in circostanze più favorevoli, altri concorrenti possano presentarsi, che siano disposti a dare un prezzo maggiore. Lo stabilire questo termine perentorio di cinque anni produrrà molto probabilmente questo risultato, che il danno evitato provvisoriamente coll'acquisto sarà poi sopportato egualmente, e forse in porzioni più gravi, dopo cinque anni.

Noi dunque raccomandiamo alla Commissione e all'onorevole ministro il nostro emendamento che consisterebbe nel portare il termine da cinque a dieci anni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. A quest'articolo 17 io propongo un emendamento forse più radicale di quello presentato dall'onorevole Cambray-Digny: esso però si ispira alle medesime ragioni accennate dall'onorevole preopinante.

Io vorrei che si facesse a meno in modo assoluto dell'autorizzazione preventiva e del decreto reale per gli acquisti degli immobili da parte delle Casse di risparmio, sopprimendo non tutto l'articolo, ma il primo alinea dell'articolo stesso.

Io m'ispiro agli stessi motivi, come già dicevo, già accennati dall'onorevole Cambray-Digny. In molti casi, e l'esperienza ce lo insegna, questi Istituti, per tutelare i loro crediti, per rifarsi di danari mutuati, sono costretti a concorrere all'espropriazione dei beni dei debitori, e può avvenire che ne restino deliberatari.

L'ottenere il decreto reale preventivo è cosa ben difficile, e spesso può essere un ostacolo tale da impedire affatto che questi Istituti si valgano della facoltà di adire all'asta, poichè i ritardi che si frappongono a che il decreto venga sono tali, che spesso l'asta si eseguirebbe senza che gli enti siano autorizzati di adire ad essa.

D'altra parte io penso: qual'è lo scopo che i